

QUESTIONE GIUSTIZIA



- [🏠](#)
[Leggi e istituzioni](#)
[Magistratura e società](#)
[Osservatorio internazionale](#)
[Strumenti](#)
[Giurisprudenza e documenti](#)
[Diritti senza confini](#)
[Spilli](#)
[Indici QG online](#)



La funzione rieducativa della pena minorile tra impianto costituzionale e narrazione pubblica

X Posta

 Condividi

Visualizzazioni: 178

La Corte costituzionale ha svolto un ruolo determinante nel chiarire che la funzione rieducativa non è elemento accessorio della pena, ma componente essenziale della sua legittimità. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente consolidato l'idea che la rieducazione costituisca un parametro di costituzionalità delle scelte legislative e applicative.

Nel settore minorile tale principio assume una valenza ancora più intensa. Se per l’adulto la rieducazione è tensione verso un possibile cambiamento, per il minore essa coincide con la fisiologica dinamica evolutiva. La Corte ha più volte ribadito che la risposta penale nei confronti del minore deve essere proporzionata non solo al fatto, ma anche alle esigenze di crescita del soggetto.

Nel tempo, il concetto di rieducazione ha conosciuto un’evoluzione significativa: da modello trattamentale centrato sull’intervento correttivo, si è progressivamente orientato verso una concezione relazionale e responsabilizzante. Non si tratta di “rieducare” in senso autoritario, ma di costruire condizioni perché il minore possa comprendere il significato delle proprie azioni e sviluppare competenze sociali alternative alla devianza.

Il processo minorile assume come giuridicamente rilevante la dimensione evolutiva del soggetto. L’adolescenza è fase di trasformazione, segnata da una plasticità identitaria che rende l’errore un evento significativo ma non definitivo. Il fatto illecito non coincide con l’identità; la responsabilità non si esaurisce nella punizione.

Occorre distinguere tra colpevolezza e maturazione. La colpevolezza attiene all’accertamento del fatto e alla rimproverabilità soggettiva; la maturazione riguarda la capacità del minore di integrare quell’esperienza in un percorso di crescita. Il diritto minorile tiene insieme questi due piani: accerta la responsabilità giuridica, ma non considera esaurito il proprio compito nell’irrogazione di una sanzione.

La responsabilità, in questa prospettiva, è un processo. Non coincide con la pronuncia di una sentenza, ma si sviluppa nel tempo attraverso attività concrete, verifiche periodiche, relazioni educative. La dimensione temporale è elemento costitutivo della pena minorile: il tempo della prova, il tempo della riflessione, il tempo della riparazione.

In tale quadro si colloca la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinata dagli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988. L’istituto costituisce uno degli snodi più qualificanti del modello minorile. Il giudice, valutate le circostanze del fatto e la personalità del minore, può sospendere il procedimento e predisporre un progetto individualizzato, affidando il ragazzo ai servizi della giustizia minorile.

La messa alla prova non rappresenta una rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato. È, al contrario, una modalità esigente di esercizio della funzione penale. Il minore è chiamato a confrontarsi attivamente con le conseguenze delle proprie azioni, a riconoscere il danno prodotto, a sperimentare modalità diverse di relazione con il contesto sociale.

Senza il tempo della prova, senza la progettualità individualizzata, la rieducazione resterebbe un enunciato privo di operatività. La pena minorile non è un evento istantaneo, ma un percorso. È nella durata che si misura la trasformazione possibile.

Tale patrimonio normativo e culturale appare oggi esposto a tensioni crescenti. Negli ultimi anni il dibattito pubblico sulla devianza adolescenziale ha assunto tratti marcatamente securitari. Si assiste a una crescente torsione simbolica del tema sicurezza, in cui l’episodio di cronaca viene elevato a paradigma generale e l’intervento repressivo viene presentato come risposta primaria e risolutiva.

Il populismo penale minorile si alimenta di semplificazioni: la complessità delle traiettorie adolescenziali viene ridotta a categorie mediatiche – “baby gang”, “minori violenti”, “emergenza sicurezza”, “maranza” – che producono identificazioni rigide. In questo clima, la giustizia minorile viene talvolta descritta come eccessivamente indulgente, incapace di assicurare una risposta adeguata.

La messa alla prova è rappresentata come “sconto di pena”; l’estinzione del reato come “impunità”; la dimensione educativa come debolezza. Si afferma così una narrazione che interpreta la specialità del rito come deroga ai principi, anziché come loro coerente applicazione.

Il rischio non è soltanto comunicativo. È il rischio di una regressione legislativa, nella quale la pressione simbolica dell’opinione pubblica orienti scelte normative in senso prevalentemente repressivo, comprimendo gli spazi di individualizzazione e progettualità che costituiscono l’essenza del modello minorile.

Quando la sicurezza viene declinata esclusivamente come neutralizzazione del pericolo, si perde di vista la sicurezza come costruzione di condizioni sociali inclusive. La giustizia minorile, invece, opera proprio su questo crinale: non nega l’esigenza di tutela collettiva, ma la declina attraverso percorsi di responsabilizzazione che mirano a ridurre la recidiva e a reintegrare il soggetto nel tessuto sociale.

Qui emerge uno scarto profondo tra impianto giuridico e rappresentazione pubblica. Mentre il diritto costruisce percorsi personalizzati di responsabilizzazione, il discorso mediatico tende a fissare l’identità del minore nel fatto di reato. L’episodio diventa destino; l’errore si trasforma in marchio.

Questo scarto incide sulla legittimazione culturale del modello minorile. Se la funzione rieducativa viene reinterpretata come attenuazione della risposta punitiva, si altera l’equilibrio disegnato dall’art. 27 Cost. La giustizia minorile non è una zona franca del sistema penale, ma un banco di prova della sua coerenza costituzionale.

Il diritto minorile opera nella discrezione e nella tutela della riservatezza, proteggendo il percorso individuale. Ma questa necessaria riservatezza lascia spesso spazio a narrazioni parziali. La parola pubblica possiede una dimensione performativa: può consolidare lo stigma o contribuire a contrastarlo.

La giustizia minorile italiana rappresenta un luogo privilegiato in cui si misura la fedeltà dell’ordinamento ai propri principi fondamentali. Difenderne la funzione rieducativa non equivale a negare l’esigenza di sicurezza, ma a declinarla in coerenza con la Costituzione.

La rieducazione non è un atto di indulgenza, ma una scelta di responsabilità istituzionale. Essa presuppone fiducia nella capacità trasformativa del soggetto e nella forza inclusiva dell’ordinamento. Ridurre la pena minorile a mera afflizione significherebbe tradire non solo il progetto del d.P.R. 448/1988, ma l’idea stessa di persona che la Costituzione pone al centro.

Se lo scarto tra impianto normativo e narrazione pubblica dovesse ampliarsi, il rischio sarebbe una progressiva erosione della cultura costituzionale. La qualità del discorso pubblico diventa allora elemento decisivo: non semplice cornice comunicativa, ma spazio in cui si gioca la legittimazione dei principi.

La funzione rieducativa della pena minorile è, in ultima analisi, una scommessa sul futuro. È l’affermazione che l’errore, soprattutto in adolescenza, non definisce definitivamente l’identità. È la scelta di un diritto che non si limita a reagire, ma si assume il compito di accompagnare la trasformazione.

E la tenuta di questa scelta dipende non soltanto dai giudici e dai servizi, ma dalla capacità collettiva di riconoscere nella giustizia minorile non un’eccezione indulgente, bensì una delle espressioni più alte della fedeltà costituzionale.

18/04/2026



giustizia minorile

minori

Altri articoli di **Michele Scaffidi Runchella**

Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, **iscriviti alla newsletter** per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.



Leggi e istituzioni

La funzione rieducativa della pena minorile tra impianto costituzionale e narrazione pubblica

di Michele Scaffidi Runchella

18/04/2026

giustizia minorile minori



Leggi e istituzioni

Tra insalubri mura, in tempo di referendum: considerazioni sul caso Treval- lion Birmingham

Alessandro Simoni

20/01/2026

famiglia nel bosco giustizia minorile minori responsabilità genitoriale



Leggi e istituzioni

I bambini nel bosco

di Ennio Tomaselli

13/12/2025

famiglia nel bosco minori responsabilità genitoriale tribunale per i minorenni



Leggi e istituzioni

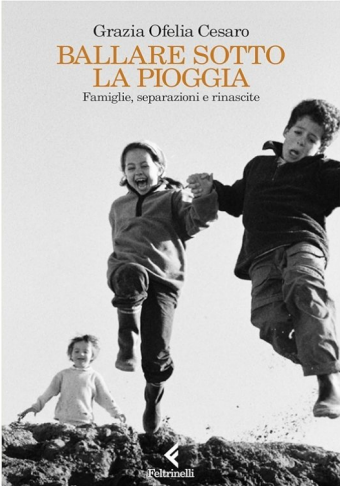
Maternità in carcere alla luce del “Decreto Sicurezza” 48/2025: trattamento o esclusione?

Katia Poneti

Un saggio a tutto tondo sulla maternità in carcere e sulla detenzione femminile, riletti alla luce delle regressive modifiche contenute nel c.d. Decreto Sicurezza 48 del 2025

09/10/2025

carcere diritto penale maternità minori



Leggi e istituzioni

Ballare sotto la pioggia-Famiglie, separazioni, rinascite, di Grazia Ofelia Ce- saro. Un libro che tutti dovrebbero leggere con alcune considerazioni di un giudice minorile di lungo corso sulla giustizia minorile, sulle riforme at- tuate e su quelle rinviate

di Cristina Maggia

Prendendo le mosse dalle personali esperienze professionali dell'autrice l'articolo da un lato recensisce il libro di Grazia Ofelia Cesaro (ed. Feltrinelli), avvocat

06/10/2025

giustizia minorile minori

Maria Rosaria Marella

Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo

Leggi e istituzioni

Il metodo critico nel diritto di famiglia. A proposito de Il diritto di fami- glia nella società contemporanea. Teoria e metodo di Maria Rosa- ria Marella

di Maurizio Di Masi

Nell'articolo l'autore offre un'articolata analisi del volume Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo di Maria Rosaria Marella (Jovene, Napoli, 2025), restituendone con profondità argomentativa la complessità metodologica e l'impatto politico. Si evidenzia come l'opera, lontana da una ricognizione puramente normativa, rappresenti un esercizio di critica giuridica capace di decostruire le principali dicotomie del diritto moderno (pubblico/privato, famiglia/mercato, status/contratto), rivelandone la funzione ideologica e distributiva. L'autore mette in luce la matrice interdisciplinare del metodo adottato – che intreccia giusrealismo, femminismo intersezionale e post-strutturalismo – e ne mostra l'efficacia nell'analizzare dispositivi normativi come il principio dell'interesse del minore, la responsabilità civile endofamiliare, il lavoro di cura non remunerato e la gerarchia tra forme di coniugalità. La lettura valorizza l'opera marelliana come contributo teorico fondamentale per ripensare il diritto di famiglia non solo come tecnica regolativa, ma come campo di produzione di soggettività e di redistribuzione del potere.

18/09/2025



best interest of the child

diritto di famiglia

genitorialità

minori

unioni civili

unioni omosessuali

Fronte sud



Magistratura e società

Recensione a "Fronte Sud"

di Filippo Romoli

La recensione al terzo romanzo di Ennio Tomaselli, edito da Manni (2023)

18/11/2023



etiopia

giustizia minorile

immigrazione



Leggi e istituzioni

La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022

di Claudio Cecchella

Il contributo esamina la disciplina che il d.lgs n. 149 offre al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, con l'intento di risolvere alcuni nodi applicativi che già si profilano. Viene esaminata la disciplina dei poteri affidati al giudice, quando oggetto del processo sono diritti indisponibili, e il diverso regime quando oggetto dello stesso sono diritti relativamente disponibili, come i contributi di mantenimento; delle preclusioni alle difese delle parti in materia di diritti disponibili e alle speciali riaperture concesse in corso di causa; delle misure provvisorie e del regime della loro modificabilità e reclamabilità; del giudizio finale e della sua attuazione, secondo modelli alternativi a quelli del libro III del codice di rito; nonché dell'appello. Speciale esame viene poi dedicato alla problematica disciplina del rilievo della violenza nel processo e al contraddittorio, con la partecipazione del pm e del curatore speciale del minore. Da ultimo, offre un tentativo di risolvere le problematiche del regime transitorio, alla luce della anticipazione – con la legge di bilancio di fine 2022 – dell'entrata in vigore della riforma.

13/04/2023



diritto di famiglia

minori

riforma della giustizia



Leggi e istituzioni

La riforma del processo civile e il mondo minorile: alcuni spunti migliorativi e molti effetti paradosso

di Cristina Maggia

La riforma del processo civile, approvata con d.lgs. 149/2022, pur presentando per la parte che attiene alla giustizia minorile alcuni aspetti positivi, ha introdotto modifiche che produrranno difficoltà organizzative tali da determinare, non l'auspicata riduzione dei tempi processuali, ma un loro considerevole allungamento, una minore specializzazione dei giudicanti ed una tutela meno rapida ed adeguata dei minori in grave difficoltà.

27/12/2022



minorenni

minori

riforma processo civile

tribunale per i minorenni

Newsletter

Email:

Proseguendo accetti di ricevere la nostra newsletter (informativa sulla privacy).

Iscriviti

Rivista trimestrale

QUESTIONE GIUSTIZIA

Trimestrale promosso da Magistratura democratica

Magistratura democratica e la riforma della giustizia civile. I seminari: cronache di un'esperienza

20254

Fascicolo 4/2025

Magistratura democratica e la riforma della giustizia civile. I seminari: cronache di un'esperienza

Leggi e istituzioni

Leggi e istituzioni

La funzione rieducativa della pena minorile tra impianto costituzionale e narrazione pubblica

di Michele Scaffidi Runchella

18/04/2026

giustizia minorileminori

Leggi e istituzioni

Md e la sfida del garantismo

di Emilio Sirianni

17/04/2026

congresso nazionalemagistratura democratica

Leggi e istituzioni

Elezioni CSM 2026, per l'associazionismo subito la prova più difficile: la necessità di un percorso coerente con la campagna referendaria, perché quella del NO non sia una "vittoria tradita"

di Valerio Savio

Nella "convergenza del molteplice" di una diffusa corale campagna elettorale a tante voci, l'associazionismo giudiziario non avrebbe potuto fare meglio, sia in campagna elettorale, sia nella gestione più immediata della epocale vittoria referendaria, definitiva riprova del "patriottismo costituzionale" quale realtà politica della società italiana

16/04/2026

Leggi e istituzioni

Il referendum e il recinto costituzionale dei valori comuni

di Mariarosaria Guglielmi

Mariarosaria Guglielmi interviene nel dialogo avviato con gli scritti di Dario Lunardon e Marco Patarnello sui temi del dopo referendum

15/04/2026

costituzione referendum costituzionale riforma del consiglio superiore della magistratura riforma della giustizia riforme costituzionali separazione carriere

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-funzione-rieducativa-della-pena-minorile-tra-impianto-costituzionale-e-narrazione-pubblica

5/6

- 

autogoverno

consiglio superiore della magistratura

csm

elezioni csm

referendum costituzionale

riforma della giustizia



Leggi e istituzioni

Una giustizia efficiente è possibile

di Claudio Castelli

Il referendum ed il suo esito hanno fatto emergere una domanda diffusa di giurisdizione efficiente, rapida e trasparente. Occorre sfatare luoghi comuni che popolano il dibattito sulla giustizia e partire dal suo attuale stato che non è all'anno zero e denota costanti progressi, anche stimolati dal PNRR giustizia. La proposta ruota attorno a cinque parole chiave: formazione, specializzazione, organizzazione, innovazione e semplificazione, considerate leve interconnesse di un progetto pluriennale. Sul piano formativo serve un'alfabetizzazione digitale diffusa, una formazione specifica dei dirigenti e percorsi di specializzazione strutturati per magistrati e avvocati, superando il modello del giurista generalista. In tema di specializzazione occorre passare ad una geografia giudiziaria policentrica, con tribunali dotati di specifiche vocazioni per materia, sportelli digitali di prossimità e percorsi professionali coerenti, evitando il ritorno ai “tribunali sotto casa”. Sul versante organizzativo va ripensata la magistratura onoraria con un reclutamento serio, compensi dignitosi e limiti temporali certi, e vanno valorizzate managerialità, ruolo della dirigenza amministrativa e una leadership collegiale di ufficio. La diarchia nella governance tra CSM–Ministero è ormai in crisi a fronte di altri soggetti quali la Scuola della magistratura ed il CNF, ma soprattutto alla nuova centralità che ha assunto l'informatica. La proposta è di una governance più articolata e meglio coordinata, con momenti istituzionali di raccordo, poli giudiziari territoriali e un'agenzia autonoma per digitale e IA nella giustizia. IA generativa che ha enormi potenzialità per gestione dei processi, analisi del contenzioso, organizzazione degli uffici e supporto redazionale. Potenzialità però depresse da un monopolio ministeriale conservativo e debole, oltre che incapace di valorizzare i progetti locali e universitari sviluppati in supporto all'Ufficio per il processo. La semplificazione dovrebbe partire dalla riduzione di burocrazia amministrativa, dall'unificazione delle piattaforme telematiche e dalla costruzione di un vero rito digitale, civile e penale, unico, elastico e coerente con le tecnologie. La carenza di risorse è purtroppo endemica: carenze di organico per magistrati e personale amministrativo, ritardata e solo parziale stabilizzazione degli addetti all'UPP, edilizia giudiziaria e digitalizzazione sottofinanziate, oltre all'assenza di un serio recupero di entrate potenziali (pene pecuniarie, spese e sanzioni processuali, confische, Fondo Unico Giustizia) che potrebbero rendere il sistema parzialmente autosufficiente. Andrebbe perseguito un programma scandito da obiettivi, monitoraggi e interventi mirati sugli uffici più in difficoltà, la stabilizzazione e riorganizzazione dell'Ufficio per il processo e il lancio controllato di sperimentazioni di IA in rete chiusa. Il filo conduttore è la scelta tra l'ennesima pseudo riforma simbolica e a fini di propaganda e una vera riforma condivisa, fondata su dati, investimenti mirati e un deciso cambio di passo del Ministero, per rendere come primo obiettivo efficienza e qualità della giurisdizione, in linea con il segnale venuto dal referendum.

14/04/2026

- 

arretrato

informatica giudiziaria

intelligenza artificiale

organizzazione degli uffici giudiziari

organizzazione giudiziaria



© Questione Giustizia - ISSN: 2420-952X

Questione giustizia è una pubblicazione online editata dalla Associazione Magistratura Democratica, codice fiscale 97013890583

direttore editoriale: Nello Rossi
vicedirettrici: Vincenza (Ezia) Maccora e Rita Sanlorenzo
sede: c/o Associazione Nazionale Magistrati, Palazzo di Giustizia Piazza Cavour 00193 - Roma
segreteria di redazione: Mosè Carrara
segreteria di redazione online: Sara Cocchi
indirizzo di posta elettronica: redazione@questionegiustizia.it

Informativa sulla privacy

Questione giustizia on line è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. 18 maggio 2012 n. 63, convertito con modificazioni nella L. 16 luglio 2012 n. 103.

Powered by Nimaia